



Professione i. r.



Indirizzo Internet:
<http://www.snadir.it>
Posta elettronica:
snadir@snadir.it

**Periodico di attualità, cultura, informazione a cura dello
SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**

Redazione - Amministrazione - Segreteria: via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/76.23.74 (2 linee r.a.) - Fax 0932/45.53.28
Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trib. Modica n.2/95 - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Ragusa

**ANNO XI - N. 2
Marzo - Aprile 2005**

Giovanni Paolo II, profeta nella sofferenza e missionario della speranza

Mentre l'evidenza del dolore di un mondo in preghiera ha accompagnato il cammino di questi ultimi giorni di credenti, laici, religiosi, giovani e famiglie, il Santo Padre Giovanni Paolo II si è spento lentamente nella serenità della fede.

Neanche l'ultimo respiro della sua vita è stato invano, se è vero che il suo pensiero è stato proteso verso quei giovani che ha tanto amato e ai quali non ha fatto mancare la parola della speranza nonostante le sue ferite e malattie: il corpo che si incurvava, il suo appoggiarsi al bastone, il suo faticoso stare in piedi, la debolezza sempre più accentuata della voce...

Giovanni Paolo è stato un profeta nella sofferenza e un missionario della speranza: ha traghettato la Chiesa nel terzo millennio con la convinzione



della fede e con la forza dello spirito, frutto della perseveranza di tutta una vita spesa a servizio della comunione ecclesiale.

In questi ultimi giorni Giovanni Paolo II si è mostrato al mondo come il testimone fedele, sino alla fine, del Dio Vivo. Egli, infatti, si è spento sperimentando nella propria vita le parole dell'apostolo Paolo *"completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa"* (Col 1,24).

Giovanni Paolo II è stato certamente una pietra miliare nella storia e la sua presenza e il suo ricordo saranno con noi per sempre... il messaggio di pace, d'amore, di riconciliazione, di tolleranza è stato sostenuto da una fede che vede.

Con Sant'Agostino vogliamo dire al Signore grazie perché ci ha dato la possibilità di poter avere come pastore il Santo Padre e di crescere serenamente grazie ai suoi affettuosi insegnamenti.

Lo SNADIR nel ricordare con profonda ammirazione il Santo Padre che ha vissuto cristianamente anche l'ultimo momento di prova della sua esistenza, innalza, insieme a tutti gli uomini di buona volontà, la preghiera al Signore Gesù affinché possa accoglierlo nella beatitudine eterna e colmarlo di tutti i beni celesti.

Il Governo, il Miur e i Parlamentari devono dare a tutti gli IdR risposte certe

Il concorso riservato per gli insegnanti di religione cattolica si è concluso e presto inizierà la fase delle immissioni in ruolo.

La correzione della prova scritta è terminata in tutte le Regioni entro luglio 2004; ciò ha determinato la possibilità di conoscere i dati percentuali relativi al numero dei docenti ammessi alla prova orale: il 93% nella scuola primaria e infanzia e il 97% nella scuola secondaria di 1° e 2° grado.

I dati per Regione, purtroppo, hanno fatto emergere alcune aree geografiche dove oggettivamente eccessivo è risultato il numero dei non ammessi: Primaria/Infanzia: **Emilia Romagna 24,74%, Lombardia 22,60%, Molise 12,96%, Umbria 7,50%, Veneto 22,22%**; Scuola secondaria: **Emilia Romagna 17,59%, Sardegna 8,28%, Umbria 9,21%, Veneto 11,24%**.

Per questi docenti lo SNADIR si è immediatamente mobilitato per garantire loro la possibilità di assistenza legale per la presentazione dei ricorsi e per far sentire il suo disappunto nelle sedi competenti, in quanto se è da ritenersi "fisiologico" di ogni concorso

segue a pag. 2

UNA PETIZIONE A GARANZIA DEL LAVORO DI TUTTI GLI IDR pag. 3

Modello di PETIZIONE

da far firmare
a parenti, amici, colleghi
pag. 4

Modello 730
Redditi 2004
pag. 10

Lo Snadir ottiene un altro
storico risultato nell'incontro
con il Ministro della Funzione
Pubblica Mario Baccini
pag. 6

Una classe di concorso per
l'insegnamento della religione cattolica
pag. 7

Decreto del Miur sulle assunzioni in
ruolo per l'a.s. 2004/2005
pag. 5

ESPERO O NON
ESPERO...CHE
DILEMMA
pag. 8

A BREVE
PROFESSORI
DI SERIE
A, B e C
pag. 9

SCRUTINI
FINALI
Avviso per non
essere
discriminati
pag. 11

UNA
PROPOSTA
PER IL
PRECARIATO
Osservazioni
sulla proposta
Valditara
pag. 10

CREDITI
Documento
Consiglio di
Classe
ADOZIONI
pag. 12

La Riforma della
scuola secondaria
di secondo grado
pag. 8

I NUMERI delle
ASSUNZIONI
per l'a.s.
2004/2005
pag. 5

UNA SCELTA
DIFFICILE...
Considerazioni in
merito al fondo
Espero
pag. 13

**Benefici della 104 per i familiari
(LEGGE N. 104/92 ART. 33)
pagg. 14-15**

Il Governo, il Miur e i Parlamentari devono dare a tutti gli IdR risposte certe

continua da pag. 1

un certo numero di non ammessi agli orali è altrettanto vero che la natura di concorso riservato avrebbe consentito una valutazione fondata anche sul dato "professionale" più (e prima ancora) che su quello meramente nozionistico.

E se anche altri si fossero convertiti alla legittima richiesta dello Snadir del corso di preparazione al concorso, cioè un corso-concorso, oggi certamente non avremmo assistito, in alcune regioni, alla rude selezione che si è verificata. Un corso di preparazione al concorso svolto dagli stessi commissari avrebbe dato l'opportunità a tutti i candidati al concorso riservato di prepararsi in modo più conveniente alle prove di esame.

E' anche vero che l'originario disegno di legge Moratti sullo stato giuridico dei docenti di religione prevedeva l'immissione in ruolo previo superamento di un concorso ordinario e che soltanto il forte impegno dello Snadir ha permesso di farlo assomigliare decisamente ad un corso-concorso: ad esempio la valutazione del servizio appartiene soltanto ai corsi abilitanti riservati; senza tale valutazione l'approvazione del testo originario della Moratti avrebbe comportato un azzeramento delle posizioni lavorative di tutti i candidati al concorso.

Ciò detto bisogna sottolineare che, sul piano nazionale, il meccanismo concorsuale ha fatto emergere, soprattutto nella fase dei colloqui, il valore professionale dei docenti di religione. Non pochi commissari d'esame sono rimasti positivamente impressionati nello scoprire gli incarichi scolastici ricoperti dagli IdR: vicari e collaboratori dei Dirigenti scolastici, responsabili di funzioni strumentali, responsabili di progetti, docenti nelle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione).

Alcune questioni aperte.

Circa gli organici sembra oramai certa una prima immissione in ruolo, secondo la normativa vigente, dei docenti di religione per una quota pari al 60,18 % del 70% (= 9.229).

Nelle regioni dove sono state concluse le procedure concorsuali (poche) con la pubblicazione delle graduatorie definitive entro il 31 agosto 2004, sarà disposta l'assunzione con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2004 ed economica dal 1° settembre 2005.

Nelle regioni dove le procedure

concorsuali sono state concluse dopo il 31 agosto 2004, le assunzioni saranno disposte con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2005.

Nel successivo anno scolastico 2005/2006, si avrà l'immissione in ruolo di un ulteriore 20,06 % circa e allo stesso modo avverrà nell'ultimo anno di vigenza della graduatoria di concorso (2006/2007), arrivando così all'intero 70% fissato dalla legge. Tuttavia bisogna specificare che al momento l'autorizzazione delle assunzioni in ruolo riguarda soltanto il contingente per l'a.s. 2004/2005 (cioè i 9.229 stabiliti con D.I. n.70/2004).

In ogni caso ogni Regione avrà nel triennio la nomina in

ruolo sul 70% dell'organico, così come previsto dalla legge n.186/2003; ogni Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale distribuirà questi posti (del 70%) in modo proporzionale in ogni Diocesi e per ciascuno dei due ruoli (scuola primaria e infanzia; scuola secondaria di 1° e 2° grado).

Si apre quindi oggi, nella scuola italiana, un capitolo nuovo che vede gli insegnanti di religione inseriti a pieno titolo negli organici delle scuole statali in quanto vincitori di un concorso pubblico. Ma è altrettanto vero che da oggi i 23.000 docenti di religione si dividono in insegnanti che rientreranno nella quota del 70% (ruolo) e quelli nella quota del 30% (incaricati annuali).

Ad entrambi occorre dare risposte certe, soprattutto tenuto conto che proprio in queste ultime settimane MIUR e parlamentari, nell'ambito delle rispettive competenze, stanno ricercando e proponendo soluzioni incisive per rimediare al grave e cronico problema del precariato della scuola italiana (vedi *Corsi abilitanti riservati e proposta Valditara*).

Ai vincitori di concorso che rientrano nella quota del 70% occorre assicurare l'assunzione in ruolo in questo triennio all'inizio di ogni anno scolastico; non è condivisibile far slittare l'assunzione all'anno scolastico successivo rispetto a quello spettante.

Ai vincitori di concorso che non avranno l'opportunità di essere immessi in ruolo in questo triennio e cioè che rientreranno nella quota del 30% è necessario tutelare il superamento di questo concorso riservato offrendo loro la possibilità di spendere questo titolo in una graduatoria

permanente.

Ai docenti di religione che non hanno superato le prove di esame o non avevano i requisiti per partecipare al concorso è importante offrire l'opportunità di partecipare ad un corso abilitante riservato al fine di essere inseriti nella graduatoria permanente di cui lo Snadir chiede con tenacia l'istituzione.

Questi obiettivi oggi intendiamo sollecitare attraverso la petizione già avviata, che deve vedere l'impegno di tutti gli IdR, perché la tutela del lavoro di tutti si persegue restando uniti così come lo siamo stati in questi dieci anni per ottenere lo statuto giuridico.

In questa stessa prospettiva di tutela degli insegnanti era formulato l'ordine del giorno del Sen. Brignone accolto dal Governo il 2 aprile 2003 che impegnava lo stesso ad attivarsi per *"assicurare, una maggiore stabilità e garanzia di occupazione a coloro che, inclusi negli elenchi, non abbiano conseguito l'assunzione a tempo indeterminato o determinato"*

Lo **SNADIR propone**, pertanto:

➤ **L'istituzione della graduatoria permanente suddivisa in due fasce:**

↳ **la prima, costituita dai docenti di religione vincitori di concorso riservato (legge 186/2003)**

↳ **la seconda, costituita dagli altri docenti di religione.**

➤ **L'istituzione di corsi abilitanti riservati**, che rappresentino, anche per gli insegnanti di religione, un superamento nel meccanismo concorsuale, non più vigente per il personale della scuola.

➤ **L'attribuzione all'insegnamento della religione cattolica di un codice di classe di concorso**, tenuto conto che oggi l'accesso in ruolo avviene per concorso pubblico.

Sarebbe una risposta definitiva da parte del Governo alle legittime aspettative dei 23.000 docenti di religione ed una effettiva e definitiva omologazione dei meccanismi di reclutamento di tutto il personale docente.

E' questo ciò che chiedono i docenti di religione, che con consapevolezza offrono un insegnamento non catechistico, rispettoso della laicità dello Stato, integrato con i percorsi formativi delle altre discipline e pienamente inserito nel processo di riforma della scuola italiana.

Restiamo comunque in attesa di conoscere l'esito della ripartizione sul territorio di competenze diocesane degli organici già assegnati a livello regionale.

Orazio Ruscica



Il Segretario Nazionale dello Snadir,
Orazio Ruscica

UNA PETIZIONE A GARANZIA DEL LAVORO DI TUTTI GLI IDR

Lo **SNADIR** ha avviato una **raccolta di firme** indirizzata a:

- ↳ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- ↳ Ministero della Funzione Pubblica
- ↳ Parlamento italiano

Affinché,
con riferimento
al concorso degli Insegnanti di religione,
sia istituita una
graduatoria permanente

anche per i docenti di religione come già avviene per le altre discipline.

La graduatoria permanente ad esaurimento potrà garantire la progressiva immissione in ruolo:

- ✓ ai docenti di religione vincitori di concorso non collocati in posizione utile per il contratto a tempo indeterminato;
- ✓ ai docenti di religione che non hanno superato le prove concorsuali;
- ✓ ai docenti di religione privi dei requisiti di servizio alla scadenza della domanda di partecipazione al concorso.

Queste ultime due categorie di Idr saranno inseriti in graduatoria permanente previo conseguimento di una specifica

abilitazione riservata

all'insegnamento di religione cattolica, rilasciata dal Ministero dell'Istruzione, dalle Università Statali e/o dalle Pontificie Università.

con riferimento
all'attivazione dei corsi speciali abilitanti
(per discipline diverse dall'irc)
di cui all'art. 4 del Decreto n. 21 del 9 febbraio 2005 del MIUR:

- sia attribuito all'insegnamento della religione cattolica un codice di classe di concorso o di idoneità all'insegnamento, quale riconoscimento del nuovo status giuridico determinato dall'accesso nella scuola a mezzo di concorso pubblico (Legge n. 186/2003).
- sia consentito esplicitamente anche ai docenti di religione, che hanno maturato almeno 360 giorni di servizio, l'accesso ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento (Legge n. 143/2004, art. 2, comma 1, lett. c-bis e comma 1 ter) per altre discipline.

Modalità per la raccolta di firme

Ogni collega è invitato a far firmare da parenti, amici, colleghi il modulo riportato a pag.4 e ad inviarlo entro il 10 maggio 2005 allo Snadir - Segreteria nazionale - via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica (Rg). Successivamente lo Snadir presenterà tutte le petizioni al Parlamento, al Ministro dell'Istruzione e al Ministro della Funzione Pubblica. E' necessario che ogni docente di religione si impegni a far sottoscrivere la petizione da almeno 60 cittadini italiani (maggiorenni). Per comodità abbiamo riportato un modello che può contenere 15 firme. Fotocopiando 6 modelli si arriva facilmente a 60 firme. Si consiglia di tenere un modello di petizione pronto per le firme.

AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
AI MINISTRO DEL MIUR
AI MINISTRO della FUNZIONE PUBBLICA
ROMA

PETIZIONE A GARANZIA DEL LAVORO DI TUTTI GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

I sottoscrittori della presente petizione tenuto conto:

1. dell'art.9.2 della legge 121/1985 (revisione del Concordato) che ... riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'Irc;
2. del punto 2.7 del DPR 751/85 (Intesa CEI - MPI) ... gli insegnanti di religione fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti;
3. dei titoli di qualificazione professionale richiesti dal DPR 751/85, che sono titoli di livello universitario;
4. della legge 186/2003 concernente "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 170 del 24-7-2003)";
5. del Decreto Dirigenziale del Miur (D.D.G. 2 febbraio 2004) - Concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione

CHIEDONO

- a) l'istituzione di **una graduatoria permanente** per i docenti di religione, come già avviene per le altre discipline, che garantisca la progressiva immissione in ruolo:
 - ai docenti di religione vincitori di concorso non collocati in posizione utile per il contratto a tempo indeterminato;
 - ai docenti di religione che non hanno superato le prove concorsuali;
 - ai docenti di religione privi dei requisiti di servizio alla scadenza della domanda di partecipazione al concorso;
- b) l'inserimento di queste ultime due categorie di Idr in graduatoria permanente previo conseguimento di una specifica **abilitazione riservata all'insegnamento di religione cattolica**, rilasciata dal Ministero dell'Istruzione, dalle Università Statali e/o dalle Pontificie Facoltà Universitarie;
- c) che sia attribuito all'insegnamento della religione cattolica un **codice di classe di concorso o di idoneità all'insegnamento**, quale riconoscimento del nuovo status giuridico determinato dall'accesso nella scuola a mezzo di concorso pubblico (Legge n. 186/2003);
- d) che sia consentito esplicitamente anche ai docenti di religione, che hanno maturato almeno 360 giorni di servizio, **l'accesso ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento** (Legge n. 143/2004, art. 2, comma 1, lett. c-bis e comma 1 ter) **per altre discipline**.

I sottoscrittori della presente petizione esprimono solidarietà con le richieste elaborate dallo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione e, pertanto, chiedono che vengano definite in tempi brevissimi le norme richieste per gli Idr rispettose del loro profilo professionale, così come è stato disposto in questi ultimi anni per il personale precario della scuola, e che non li si discrimini nel godimento dei diritti per motivi ideologici, i quali non possono e non devono costituire ostacolo al riconoscimento del servizio che, parimenti agli altri insegnanti, essi offrono agli studenti, alle famiglie ed alla cultura italiana.

N.	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Decreto del Miur sulle assunzioni a tempo indeterminato per l'a.s. 2004/2005

Il 25 marzo u.s. i dirigenti del Miur ci hanno informato del Decreto Ministeriale n.42 sulle assunzioni in ruolo degli IdR per l'a.s. 2004/2005 che è stato emanato in data 24 marzo 2005. In breve il decreto contiene le seguenti **ovvie** disposizioni

1) ripartizione dei 9.229 posti in quote regionali; la ripartizione(*) è stata stabilita tenendo presente l'organico derivante dalla legge 186/2003 e quello previsto per l'anno scolastico 2004/2005;

2) suddivisione dei posti regionali secondo le dotazioni organiche dei due ruoli regionali, così come stabilito dalla legge 186/2003 (organico scuola dell'infanzia/primaria e scuola secondaria di 1° e 2° grado);



3) la proporzionale ripartizione delle assunzioni a livello diocesano è definita dal competente Direttore regionale;

4) il Direttore regionale disporrà le assunzioni degli aventi diritto sulla base della graduatoria di merito (e non di un elenco) di ciascuno dei due concorsi espletati;

5) il personale assunto a tempo indeterminato, essendo

nell'anno di prova, sarà assegnato su una sede provvisoria; saranno tenute in conto le quote di riserva di cui all'art. della legge 12 marzo 1999, n.68;

6) ovviamente il trasferimento ad altre regioni non potrà avvenire prima che siano trascorsi tre anni scolastici.

Anche questa volta la comunicazione del MIUR non offre tuttavia indicazioni su una questione di estrema importanza ed urgenza (come già da noi sottolineato a proposito dell'informativa inviata alla nostra organizzazione sindacale l'8 marzo u.s.; vedi nel sito <http://www.snadir.it/readnews.asp?id=656>): definire la proporzionale ripartizione (nella misura del 70%) degli organici regionali con riferimento alla competenza delle singole diocesi; ciò anche in osservanza di quanto previsto dalla legge n. 186/2003 (Art.1, comma 1; Art. 2, comma 2), che richiede una specificazione delle dotazioni organiche con riferimento "ai posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi".

Ad oggi non sono stati resi noti il monte ore, e quindi le cattedre disponibili per ogni diocesi; non risulta pertanto possibile calcolare il 70% di quelle disponibili per le immissioni in ruolo con specifico riferimento a tali aree territoriali.

E' proprio su tali dati che andrebbe data, in tempi brevi, l'informativa ai sindacati, affinché sia possibile valutare l'impatto occupazionale, ed eventuali problemi, che l'applicazione della graduatoria determinerà. Non bisogna dimenticare che il concorso riservato che si è concluso ha visto la partecipazione anche di docenti con molti anni di servizio, il cui futuro occupazionale va tutelato.

La Segreteria Nazionale dello Snadir

(*) Il file del Miur contiene un mero errore materiale; il numero complessivo dell'organico di diritto per l'a.s. 2004/2005 risulta di due unità in meno: 15.507 invece di 15.509. La somma della ripartizione regionale del 70% (vedi colonna h della Tabella) corrisponde a 15.509.

POSTI COMPLESSIVAMENTE ISTITUITI						Assunzioni 2004/2005					
REGIONI	Scuola infanzia	Scuola primaria	Totale infanzia/ primaria c=a+b	Scuola secondaria di I grado	Scuola secondaria di II grado	Totale scuola secondaria I e II grado f=d+e	Totale (=c + f)	Dotazione organica (70% colonna g)	Totale	Scuola infanzia/ primaria	Scuola secondaria I e II grado
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m
Abruzzo	55	209	264	104	154	258	522	365	217	110	107
Basilicata	26	97	123	56	90	146	269	188	112	51	61
Calabria	122	473	595	207	305	512	1.107	775	461	248	213
Campania	363	1.445	1.808	609	794	1.403	3.211	2.248	1.338	753	585
Emilia Romagna	108	372	480	245	359	604	1.084	759	452	200	252
Friuli Venezia G.	43	207	250	77	114	191	441	309	184	104	80
Lazio	198	903	1.101	400	605	1.005	2.106	1.474	877	458	419
Liguria	49	177	226	95	133	228	454	318	189	94	95
Lombardia	225	1.391	1.616	600	815	1.415	3.031	2.122	1.263	673	590
Marche	58	156	214	107	169	276	490	343	204	89	115
Molise	24	33	57	37	45	82	139	97	58	24	34
Piemonte	129	490	619	273	383	656	1.275	893	531	258	273
Puglia	175	532	707	373	543	916	1.623	1.136	676	294	382
Sardegna	75	369	444	150	317	467	911	638	380	185	195
Sicilia	251	901	1.152	524	689	1.213	2.365	1.656	985	480	505
Toscana	142	419	561	223	331	554	1.115	781	465	234	231
Umbria	35	132	167	58	94	152	319	223	132	69	63
Veneto	106	843	949	316	426	742	1.691	1.184	705	396	309
NAZIONALE	2.184	9.149	11.333	4.454	6.366	10.820	22.153	15.507 (*)	9.229	4.720	4.509

Lo Snadir ottiene un altro storico risultato nell'incontro con il Ministro della Funzione Pubblica Mario Baccini

Il 12 marzo 2005 presso il Circolo della Stampa di Milano il Ministro Mario Baccini, su invito dello SNADIR (Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione), ha incontrato gli insegnanti di religione della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, per ripercorrere con loro le ultime fasi relative al concorso riservato conclusosi in questi ultimi mesi; era presente all'incontro Mons. Giovanni Giavini, Direttore dell'Ufficio Servizio IdR della Curia Arcivescovile di Milano.



Il Ministro della Funzione Pubblica, Mario Baccini

Il segretario dello Snadir, Prof. Orazio Ruscica, da parte sua, ha evidenziato i problemi comunque emersi dalla procedura concorsuale, in particolare l'elevato numero di non ammessi in alcune Regioni d'Italia, i tempi lunghi delle immissioni in ruolo, la mancata previsione di una graduatoria permanente a tutela dei vincitori di concorso non in posizione utile per i contratti a tempo indeterminato e di un corso abilitante riservato per coloro che non hanno superato le prove di esame o non avevano i requisiti per partecipare al concorso.

Il Ministro Baccini si è impegnato a disporre un'ispezione del Ministero della Funzione Pubblica sulle procedure concorsuali degli IdR nelle regioni fortemente penalizzate: Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna; ha anche rinnovato l'impegno a tutela dell'Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola statale come momento di trasmissione dei valori fondamentali della nostra società.

Il Ministro si è, inoltre, impegnato a proseguire nell'azione di accelerare le procedure di immissione in ruolo, già avviate con il suo primo atto di governo, cioè l'autorizzazione

alle immissioni in ruolo degli IdR, nel dicembre 2004.

Lo SNADIR si dichiara soddisfatto per l'impegno del Ministro e formalizzerà, nei prossimi giorni, la richiesta di un nuovo incontro a Roma.

Con questa iniziativa lo SNADIR conferma il suo impegno per tutelare i non ammessi e gli esclusi dal Concorso e, contemporaneamente, per garantire e accelerare le procedure delle immissioni in ruolo per i vincitori; un impegno che proseguirà nelle prossime settimane, quando si aprirà la questione relativa agli organici, ossia al numero di cattedre effettivamente disponibili in ogni diocesi italiana per i diversi ordini e gradi scolastici.

Rimane, inoltre, un punto fermo per lo SNADIR la richiesta al Governo della individuazione di modalità per garantire una progressiva immissione in ruolo di tutti i docenti oggi in servizio.

Alberto Borsò



Titolo del volume: Questa è la storia di un capretto ...dall'Esodo alla storia ebraica. **Unità di apprendimento per il biennio della scuola secondaria di 2° grado**

Autori: L. Cioni - B. Pandolfi

Caratteristiche: Con questo lavoro, Barbara Pandolfi e Luigi Cioni cercano di intus- legere, cioè leggere dal di dentro, lo spirito delle Legge 53/2003, quasi con lo scopo di verificarne la fattibilità a livello didattico e sul piano della programmazione educativa e dell'Unità di apprendimento.

Gli obiettivi del percorso ruotano attorno ad un sinergico e vitale intreccio culturale ed educativo, tale da fornire ai docenti la prospettiva con la quale fare acquisire agli studenti le conoscenze essenziali della storia, delle tradizioni e della liturgia pasquale del popolo ebraico, nonché condurli alla comprensione della molteplicità dei linguaggi (iconico,

simbolico, musicale, allegorico) e alla riflessione sul "proprium" di un ethos che sa guardare al senso della diversità, del rispetto, della tolleranza e del dialogo.

L'Unità di apprendimento proposta dagli Autori si avvale di collegamenti multidisciplinari che spaziano dalle opere d'arte di Marc Chagall, esponente frequentatore del futurismo, al linguaggio della poesia e della laude; dalla storia greca alla storia romana sotto l'Impero di Ottaviano, Vespasiano, Tito ed Adriano. Il lavoro di Barbara Pandolfi e Luigi Cioni costituisce, dunque, un prezioso strumento di consultazione per gli idr poiché si colloca all'interno del nuovo processo di insegnamento/apprendimento previsto dalla Riforma Moratti. (Dalla Prefazione)

Edizioni: Adierre Editrice (via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica; Tel. 0932/762374 - Fax 0932/455328) € 7,00. Modulo ordine (vedi a lato)

Gli iscritti allo Snadir hanno diritto al 25% di sconto sul prezzo di copertina

Modulo ordine

Cognome _____ Nome _____
Indirizzo _____ N° _____ Cap _____
Città _____ Prov. _____ Tel. _____
e-mail _____@_____ C.F. _____ (necessario ai fini del rilascio della fattura).

Sì, desidero ordinare:

N° _____ volumi a cura di L. Cioni-B. Pandolfi, **Questa è la storia di un capretto...dall'Esodo alla storia ebraica. Unità di apprendimento per il biennio della scuola secondaria di 2° grado, Adierre editrice, pagg. 80, € 7,00** (comprese le spese di spedizione). Per un totale di € _____. Essendo scritta/o allo Snadir ho diritto al 25% di sconto sul prezzo di copertina [€ 7,00 - € 1,75 (25%) = € 5,25 per copia]. Pagherò

a mezzo c.c.p. 10676971

a mezzo bonifico bancario su B.A.P.R. - Ag. Modica (Rg) - c/c 132121 - Abi 5036 - Cab 84480 - Cin intestato a **ADR - Associazione Docenti di Religione - via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica (Rg).**

Allego fotocopia del versamento o bonifico.

Data _____

Firma leggibile per esteso _____

I suoi dati saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'Adr nel rispetto del D.L.vo 196/2003 sulla tutela dei dati personali. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. Per essi Lei potrà chiedere l'aggiornamento o la cancellazione scrivendo al Responsabile Dati dell'Adr, via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica (Rg).

Questo ordine può essere inviato

Via Posta: Adierre editrice - via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica

Via Fax: 0932 455328

Una classe di concorso per l'insegnamento della religione cattolica

Il concorso per l'immissione in ruolo degli Insegnanti di religione è stato un obiettivo fondamentale dell'azione sindacale dello Snadir, ma, come abbiamo avuto modo di affermare spesso, non è stato e non è un punto di arrivo. Anzi, mai come in questi ultimi mesi risulta chiaro che l'impegno sindacale per la tutela professionale degli Idr è, per certi aspetti, solo all'inizio. Basti pensare alle prossime scadenze e alle problematiche ad esse connesse: modalità e tempi delle immissioni in ruolo, modalità di assegnazione dei docenti di religione sul rimanente 30% delle cattedre disponibili in organico diocesano, proposta della graduatoria permanente ad esaurimento, modalità di attuazione della mobilità territoriale (trasferimenti), eventuali nuovi inquadramenti retributivi a seguito delle immissioni in ruolo. A noi risulta ben chiaro che è su questi temi che i colleghi attendono risposte e quindi questi dovranno essere i prossimi traguardi dell'azione sindacale dello Snadir.

Ma in questo momento si impone una riflessione che in parte esula dallo specifico ambito dell'Irc per allargarsi al più ampio contesto scolastico e a quelle che sono le recenti indicazioni normative circa le prossime abilitazioni su posto d'insegnamento e classi di concorso (quindi per altre discipline, diverse dall'Irc).

Il Decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 prevede la possibilità per gli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili, di conseguire la relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento attraverso la frequenza di appositi corsi annuali, tenuti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. La condizione per l'ammissione ai corsi è che tali insegnanti abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del decreto. A conclusione della frequenza dei corsi annuali i docenti partecipanti sosterranno un esame finale avente valore di esame di Stato e conseguiranno il diritto all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti.

Ciò significherà, per questi colleghi, mettersi in coda per una immissione in ruolo nella scuola statale che, presto o tardi, arriverà.

cui a questi colleghi si apriranno le porte di una immissione in ruolo su posti d'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria o su una delle classi di concorso elencate nello specifico decreto



ministeriale, si potranno rendere disponibili le cattedre per l'ingresso nella scuola di altri Idr con contratto a tempo indeterminato.

La prospettiva potrebbe essere estremamente positiva ma vi è purtroppo un ostacolo: ai fini dell'ammissione ai corsi citati il servizio di insegnamento è valido solo se prestato (con il possesso del prescritto titolo di studio) per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso. Ora poiché l'insegnamento della religione non corrisponde a posti di ruolo o ad una classe di concorso, i colleghi possono aver sommato titoli di servizio pluriennali e collezionato lauree

ecclesiastiche e statali ma ciò non risulterà per loro titolo sufficiente per partecipare né a questi prossimi corsi abilitanti né mai per quelli futuri.

E' lo stesso problema che si è posto nel dibattito politico-sindacale, quando è scomparsa nel testo della legge n.186/2003 (lo statuto giuridico degli Idr) la possibilità del passaggio di ruolo, dall'insegnamento della religione ad altro insegnamento per il quale il docente avesse in precedenza già conseguito titolo di concorso o abilitante.

Non è questione di acquisizione di una specifica esperienza didattica: basti osservare che l'O.M. n.33/2000 inerente le sessioni riservate per il conseguimento delle abilitazioni riservate indicava che "requisito per la partecipazione ai corsi per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione" è "una necessaria, seppure parziale e indeterminata, corrispondenza tra il servizio prestato e ordine di scuola o tipologia di posto di ruolo per il quale si richiede l'abilitazione o l'idoneità medesima".

Anche la recente legge 4 giugno 2004 n.143, che ha convertito con modifiche il citato decreto legge n.97/2004 afferma che "il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento (...)".

Sembra allora che il problema non sia sostanziale (è valida qualsiasi esperienza pregressa d'insegnamento) ma formale (purché si tratti di un insegnamento per il quale è previsto un codice di classe di concorso).

Allora forse è questa la strada da perseguire: oggi che l'Irc è impartito da docenti che hanno, con serietà ed impegno, superato un concorso pubblico per l'accesso alla scuola statale, è tempo che sia assegnato a questo insegnamento un codice di classe di concorso, affinché sia, anche sotto l'aspetto "formale", insegnamento pienamente curricolare e integrato negli ordinamenti scolastici vigenti.

E' anche per questo motivo che lo Snadir ha avviato la petizione. Chiedere una firma significa anche creare l'occasione per spiegare che la strada per una totale integrazione dell'Irc nella scuola statale non è stata ancora percorsa per intero.

Ernesto Soccavo

Magazine Giuridico

Le nuove norme
sulla Maternità e Paternità



Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Testo Unico delle Disposizioni Legislative in Materia
di Tutela e Sostegno della Maternità e della Paternità
Quadri riassuntivi dei congedi parentali
Modelli per la fruizione dei congedi parentali

SNADIR
Magazine Giuridico - vol. 1

Le nuove norme sulla maternità e paternità a cura di Orazio Ruscica

Uno strumento di
agevole lettura del
Testo Unico, cui si
dovrà fare esclusivo
riferimento per quanto

riguarda il "congedo per maternità" ed i "congedi parentali", attraverso

* norme richiamate dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001;

* tabelle che facilitano la comprensione dei vari tipi di assenza che si possono usufruire legate allo status di genitori naturali, affidatari ed adottivi;

* modelli di domanda per la fruizione dei predetti congedi.

Il volume può essere richiesto inviando €2,48 (in francobolli "posta prioritaria") presso la sede nazionale (via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica; Tel. 0932 762374 Fax 0932 455328).

E' un discorso che ci riguarda come sindacato di categoria se teniamo conto che circa il 20-25% degli Idr oggi in servizio è in possesso anche di abilitazione per a l t r o insegnamento (in molti casi gravata da riserva e con ricorso pendente presso i Tar) o risulta aver superato un c o n c o r s o ordinario ed essere inserito nelle relative graduatorie di merito.

E' evidente che nella misura in

La Riforma della scuola secondaria di secondo grado tra Stato e Regioni

La riforma della scuola Secondaria di secondo grado, voluta dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, si inquadra in un contesto normativo molto ampio e complesso che tocca l'intero apparato dello Stato e delle competenze degli enti periferici: regioni, province, comuni.

Il complesso panorama normativo si è snodato a partire dagli anni 90 specialmente con il decreto legislativo 112/98 con l'attribuzione alle regioni e agli enti locali di alcune competenze in materia d'istruzione.

Con la legge di riforma costituzionale n. 3/01 (art. 117) viene riconosciuta alle regioni potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale lasciando allo stato la potestà esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e sulle norme generali sull'istruzione. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale.

Sia il Senato che la Camera hanno approvato in sede di prima deliberazione il disegno di legge costituzionale, d'iniziativa del governo, che modifica ulteriormente il testo attualmente in vigore dell'art. 117 della Costituzione.

Il nuovo art. 117 attribuisce alle regioni

competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

➤ organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia scolastica delle istituzioni scolastiche;

➤ definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione.

Ciò significa che le regioni avranno competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale, sembrerebbe che la scuola va verso una regionalizzazione completa.

Alcuni interrogativi sono dovuti:

1. Tale impostazione risolverà definitivamente il problema della scuola italiana?

2. Saranno tutte le regioni in grado di sostenere un peso organizzativo, programmatico, economico di così larga portata?

Se si pensa come alcune regioni hanno gestito la formazione professionale di loro competenza c'è da esprimere ampie riserve e da rappresentare pesanti dubbi!

Come si può notare la riforma della scuola secondaria di secondo grado si muove in un quadro complesso di vasta portata a cui il legislatore deve porre grandissima attenzione se non vuole incorrere nel pericolo di

alimentare un vasto contenzioso tra Stato e Regioni a tutto discapito della tranquillità e serenità dell'organizzazione scolastica.

Purtroppo allo stato attuale risulta un intricato e controverso dibattito in ordine alla reale portata del nuovo testo costituzionale di cui alla legge 3/2001 e sull'impatto che esso provoca sulla legislazione statale già in vigore, all'estensione e ai limiti dei poteri che a decorrere dal 2001 sono stati assegnati alle Autonomie locali nei rapporti con lo Stato centrale.

Molto si è scritto sulla riforma scolastica e molto ci sarà ancora da scrivere sulla riforma della scuola secondaria di secondo grado in cui si gioca tutta la credibilità e la forza della legge 53/03.

I giudizi sono disparati e variano a secondo della figura professionale che li esprime e della sua collocazione politica.

Comunque, prescindendo dagli estremismi, va apprezzata la nuova struttura ordinamentale della riforma del secondo ciclo, che sottende una logica di azione integrata con il territorio e la rilevazione dei fabbisogni formativi per procedere parallelamente alle richieste specifiche di formazione che provengono dal sistema dell'istruzione, della Formazione professionale e dal mondo del lavoro.

Domenico Buccheri

ESPERO O NON ESPERO....CHE DILEMMA

Da mesi, nella scuola, il fondo ESPERO è uno degli argomenti più gettonati. Ormai è noto a tutti che non esistono più i diritti acquisiti per cui la normativa, che è sempre in continua evoluzione, cambia le modalità contrattuali del personale scolastico con velocità esponenziale e mai a favore del lavoratore.

Anche per il fondo ESPERO è così. Infatti è legato alle modalità di calcolo delle pensioni, non più retributivo, ma contributivo, cambiamento che discende dalla Riforma delle pensioni dell'allora Ministro Dini (1995); infatti chi al 1/1/96 non ha raggiunto il minimo pensionistico previsto dalla legge (18 anni), andrà in pensione con il calcolo misto, cioè fino al 1995 retributivo, per gli anni successivi contributivo. Chi, invece, era stato appena assunto o lo è stato dopo la Riforma del '95 andrà in pensione con il solo calcolo contributivo.

Lo spartiacque segna un cambiamento radicale, infatti la pensione obbligatoria corrisponderà a circa il 60% dell'ultima retribuzione in attività e quindi inferiore alle attuali prestazioni.

E' in questo contesto che si inquadra il fondo ESPERO, ossia il fondo pensione complementare per il personale scolastico.

Lo scopo del fondo dovrebbe essere quello di permettere al dipendente di ricevere un trattamento integrativo rispetto alla pensione ordinaria.

Tale trattamento sarà corrisposto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, a condizione che siano stati effettuati almeno 5 anni di versamenti effettivi al Fondo stesso.

L'adesione al Fondo è volontaria, va sottolineato però che se entro sei mesi dell'uscita del Decreto attuativo (al momento c'è solo una bozza di decreto, in discussione tra governo e parti sociali) non verrà espressa nessuna volontà, l'adesione potrebbe essere automatica, chi, invece, non vorrà aderire dovrà esprimersi chiaramente con una dichiarazione.

Il dipendente che cesserà dal servizio senza maturare il diritto alla pensione integrativa potrà richiedere la restituzione dei versamenti effettuati al Fondo, ovvero potrà decidere se spostare tali versamenti verso altri Fondi. In caso di morte del dipendente gli eredi avranno diritto a ricevere quanto versato dal dipendente rivalutatosi fino alla data del decesso. Questo significa che non è prevista nessuna forma di reversibilità della pensione integrativa?

La convenienza a sottoscrivere il fondo può esistere per i dipendenti

che avranno la pensione liquidata con il sistema contributivo, ma non è escluso che possano trovare convenienza anche coloro che sono in regime di buonuscita e di pensione liquidata con il sistema retributivo. Vediamo in sintesi i regimi pensionistici attualmente in vigore.

1) Sistema retributivo: interessa il personale che aveva al 31/12/95 un'anzianità contributiva non inferiore a 18 anni. Tale personale è anche in regime di buonuscita perché in servizio alla data del 31/12/2000.

2) Sistema contributivo: interessa il personale neo assunto dal 1/1/96 e il personale che, avendo meno di 18 anni di contributi versati al 31/12/95 si trova nel sistema misto. Il trattamento di pensione è determinato prendendo in considerazione l'ammontare dei contributi versati da ogni singolo dipendente durante l'intera vita lavorativa.

3) Sistema misto: interessa i dipendenti che avevano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31/12/95. La pensione è liquidata con il sistema retributivo per i servizi maturati fino al 31/12/95 e con il sistema contributivo per i periodi maturati dal 1/1/96 alla data di cessazione.

Data la natura del Fondo ci sembra una vera stranezza l'ipotesi che per l'adesione possa valere il silenzio assenso, ma pensando che la gestione del Fondo

coinvolgerà i grossi Sindacati, non possiamo escludere che l'interesse del gestore prevalga sulla libertà e l'interesse di coloro che dovranno aderire. Una anomalia anche per l'anomalo mondo sindacale esiste nell'impianto originale del fondo perché i gestori, ovvero i Sindacati, avranno contemporaneamente la responsabilità di controllori e di controllati.

Queste stranezze sono comprensibili se pensiamo che la pensione integrativa, anche soltanto per il personale della scuola, è considerata uno dei più grossi business del 3° millennio.

Nonostante le spiegazioni e le rassicurazioni dei probabili futuri gestori, che da mesi hanno trasformato le assemblee sindacali in



A BREVE PROFESSORI DI SERIE A, B e C

Il 15 febbraio 2005 è stato nuovamente presentato in Commissione cultura e istruzione della Camera un disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti. Il testo attuale, presentato dall'onorevole Santulli di Forza Italia, modifica in pochi punti un testo (Napoli-Santulli) fermatosi in VII commissione ormai 4 mesi fa.

La maggioranza sembra ostinatamente intenzionata a stringere i tempi dell'approvazione di una nuova legge che regoli il reclutamento nonché la carriera dei docenti, dal momento che quella attuale risale al 1974.

La materia trattata da questo disegno di legge, che scaturisce dall'unione di due proposte molto simili, è veramente molto delicata, e vuole incidere profondamente sul futuro degli insegnanti, sulla loro formazione iniziale e in servizio, nonché sull'intero sistema di reclutamento. Il disegno di legge "nuove norme sullo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative" (T.u.C. 4091 e

abb.) si propone, almeno sulla carta, di riconoscere e valorizzare il lavoro del docente, "attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, lo sviluppo della carriera e la retribuzione per merito".

Il testo fa riferimento, nei primi articoli, a principi assolutamente non discutibili, come la ricerca di una funzione docente "prioritariamente rivolta a educare i giovani all'autonomia e alla responsabilità" e a perseguire "alti livelli formativi" ecc.

E' ciò che segue negli articoli successivi che ci lascia molto perplessi, e soprattutto, il fatto che su aspetti così sostanziali possa essere il Governo a decidere legiferando al di fuori di un ampio dibattito parlamentare. Tutto sarebbe, infatti, regolamentato da un decreto governativo da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.

Sembra curioso che i docenti debbano avere uno "Statuto" di categoria che essi non hanno pensato né elaborato.

La grande novità è l'articolazione della professione docente su tre livelli: iniziale, ordinario ed esperto (corrispondenti a 7°, 8° e 9° livello dell'inquadramento del pubblico impiego). Si passa da un livello all'altro attraverso una valutazione

periodica svolta da una "commissione permanente di valutazione" in ordine a 1) efficacia dell'azione didattica e formativa 2) impegno professionale nella progettazione ed attuazione del POF, 3) contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa 4) titoli professionali acquisiti in servizio.

Questo ci dà molto da pensare, perché è ben comprensibile come non si possa mai verificare l'efficacia della prassi didattica e come questa non abbia quasi mai niente a che vedere con i titoli accademici. Proprio



qui un punto debole della legge che non ha mai permesso fino ad ora una differenziazione anche economica tra i docenti: chi o come può stabilire quale efficacia reale abbia un certo tipo di insegnamento rispetto ad un altro? Quali competenze risulteranno realmente acquisite in un futuro a lungo termine? Quale insegnante è realmente in grado di far "passare" certi valori con un reale rapporto umano con il suo allievo?

Si potrà passare al livello successivo dopo essere rimasti per almeno cinque anni nel livello d' appartenenza.

Per passare dal primo al secondo livello sarà necessario fare domanda senza essere sottoposti a nessuna prova né scritta né orale; saranno valutati i titoli acquisiti e tutti i 4 criteri sopra esposti oltre ad una valutazione del dirigente dell'istituzione scolastica. La valutazione della commissione costituirà dei crediti da inserire nel portfolio del docente.

Il docente esperto (terzo livello) avrà compiti più articolati, come formare gli altri docenti, coordinare dipartimenti e gruppi di progetto, collaborare col dirigente. Per passare a questo livello sarà però necessario frequentare un corso di formazione e sostenere un concorso.

Gli Uffici scolastici regionali dovranno istituire delle commissioni permanenti per questi passaggi di livello. Un decreto del MIUR, in concerto col Ministro dell'Economia e delle finanze, determinerà il numero massimo di personale docente per ciascuno dei livelli professionali.

Questo testo recupera almeno, rispetto al precedente, che le modalità per il passaggio tra un livello docente e l'altro e la relativa progressione economica siano discusse in sede di contrattazione collettiva.

Ultimi aspetti rilevanti sono l'istituzione della qualifica di vicedirigente, figura che andrà ad affiancare il capo di istituto nella gestione della scuola, e l'istituzione di un albo nazionale dei docenti, suddiviso in sezioni regionali. Dopo aver conseguito una delle lauree specialistiche per l'insegnamento, (legge 53/03), si potrà essere assunti dall'istituzione scolastica con contratto temporaneo di formazione e lavoro per svolgere un periodo di tirocinio, ed infine dopo il superamento positivo si potrà chiedere l'iscrizione all'albo nazionale. Saranno quindi le scuole ad assumere i docenti con contratti a tempo indeterminato dopo aver indetto concorsi per soli titoli, previa autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale. La commissione giudicatrice presieduta dal dirigente dell'Istituzione scolastica provvederà alla nomina dei vincitori di concorso. Dire che questo ci lascia perplessi è dir poco: niente più concorsi pubblici anonimi fino ad oggi garanzia di pluralismo culturale. Come potranno essere evitati fenomeni di discrezionalità o di selezione per affinità ideologico-culturale?

Alla carica di vicedirigente si arriverebbe attraverso un concorso per titoli ed esami a livello regionale, al quale possono partecipare i docenti ordinari ed esperti in possesso di laurea.

Ultima, ma non in ordine di importanza, l'eliminazione delle RSU per i docenti, garanzia di rappresentanza democratica sul posto di lavoro. E' difficile da accettare la cancellazione di ciò che faticosamente si era conquistato nell'ultimo decennio: infatti le RSU saranno istituite solo per il personale non docente.

Come si può vedere la materia non mancherà di provocare nella categoria ampie proteste, poiché si va ad incidere su diritti faticosamente acquisiti con anni di lavoro democratico e sindacale.

Sandra Fornai

UNA PROPOSTA PER IL PRECARIATO

La questione del precariato si è trasformata negli anni in un vero e proprio problema sociale che investe migliaia di lavoratori della scuola.

Una legge, la n. 143 del giugno 2004, aveva impegnato il governo ad assumere decine di migliaia di precari già a partire dal 31 gennaio 2005. Tuttavia nulla di nuovo era successo finora. Ed ecco il piano del senatore Valditara, che prevede che vengano assunti a tempo indeterminato, entro il 2006, novantamila docenti, purché essi rinuncino per alcuni anni alla ricostruzione della carriera relativa ai tanti servizi già prestati nel precariato. Valditara ha dichiarato la disponibilità a redigere un disegno di legge sul piano di assunzione per i precari, che ha sottoposto al governo e alle rappresentanze sindacali.

Valditara, considera di assoluta priorità un piano di immissioni in ruolo che nell'arco di cinque anni possa risolvere definitivamente il



problema del precariato, ed ha già incontrato i tecnici del MIUR per illustrare loro i termini del piano e si è detto soddisfatto del primo incontro. Ha espresso dunque pieno appoggio per una soluzione positiva del problema precariato, considerandolo come una questione fondamentale, addirittura pregiudiziale, rispetto a qualsiasi percorso di riforma del sistema scolastico, in particolare relativamente all'emanando schema di decreto attuativo dell'art 5, legge 53/04, sul nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti. Una buona percentuale di precari, di fronte a questa proposta, è sembrata entusiasta, così anche alcune organizzazioni sindacali sembrano favorevoli.

Lo Snadir prendendo atto di questa proposta si rende disponibile ad aprire un confronto e un dibattito politico sulla annosa questione dei precari.

Francesco Cacciapuoti

Snadir & MCL: servizio di assistenza fiscale

MODELLO 730/2005 - REDDITI 2004 - DSU - ISE - ISEE - ISEU - ICI - RED



Anche quest'anno lo SNADIR offre ai propri iscritti il servizio di Assistenza Fiscale quale sede decentrata del CAF-MCL. Tale servizio consentirà di adempiere alle p r o s s i m e scadenze fiscali senza particolari preoccupazioni in ordine al

pagamento delle imposte e alla presentazione della dichiarazione nonché per il rapido recupero dell'eventuale rimborso d'imposte sui redditi.

Al riguardo si ricorda che il Modello 730 può essere utilizzato principalmente dalle seguenti categorie di contribuenti:

- * Lavoratori dipendenti;
 - * Pensionati;
 - * Sacerdoti;
 - * Soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
- Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno, il ricorso al Mod. 730 può avvenire o presentandolo direttamente al datore di lavoro-sostituto d'imposta (qualora offra l'Assistenza Fiscale) e solo se si è in presenza di un rapporto di lavoro che sia in corso almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2005, oppure tramite un CAF (nel qual caso il rapporto di lavoro deve essere in corso almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2005).

Possono utilizzare il Mod. 730 anche i soggetti che nel 2004 hanno posseduto solamente redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art.47, c.1 lett. c bis TUIR 917/86), presentandolo solo per il tramite di un CAF e a condizione che il predetto rapporto sia in essere almeno nel periodo compreso tra giugno e luglio 2005 e che siano conosciuti i dati del sostituto (committente) che dovrà effettuare il conguaglio.

Il modello 730 può quindi essere presentato dai suddetti contribuenti che nel 2004 hanno posseduto i seguenti redditi:

- * Di lavoro dipendente;
 - * Assimilati a quelli di lavoro dipendente (sacerdoti, LSU, co.co.co.,);
 - * Redditi dei terreni e dei fabbricati;
 - * Redditi di capitale;
 - * Redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni per i quali è richiesta la partita Iva;
 - * Alcuni redditi diversi (prestazioni occasionali).
- Lo SNADIR, grazie alla collaborazione di personale qualificato, sarà pertanto in grado di offrire, principalmente ai propri iscritti, l'assistenza necessaria per poter espletare tali adempimenti fiscali, la cui scadenza è fissata al 15/06/2005. Di conseguenza, entro tale data, tutti gli interessati dovranno far pervenire con "Posta Prioritaria" e direttamente alla Segreteria Nazionale dello SNADIR di Modica - Via Sacro Cuore, 87, la seguente documentazione anche in fotocopia:

1. Modello 730/04 o UNICO04 (esclusi coloro che lo scorso anno si sono avvalsi del nostro servizio);
2. Attestati di versamento degli acconti (nel caso di UNICO04);
3. Modello CUD/2005;
4. Certificati catastali per i terreni e i fabbricati e versamenti ICI 2004;
5. Dati anagrafici del nucleo familiare completi di codice fiscale delle persone a carico e recapito telefonico;
6. Spese sanitarie (quali fatture/ricevute per prestazioni chirurgiche, mediche, analisi, indagini radioscopiche, acquisto o affitto di protesi dentarie, attrezzature sanitarie, ticket SSN, ecc.);
7. Altri oneri detraibili (quali premi di assicurazione vita, infortuni, spese di istruzione, spese funebri, erogazioni liberali a favore delle ONLUS, movimenti e partiti politici, interessi passivi su mutui ipotecari, ecc.);
8. Documentazione inerente gli oneri deducibili quale i contributi obbligatori (SSN sui premi RCA, contributo 10/14% gestione separata

INPS,) contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose, contributi per i Paesi in via di sviluppo, spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri.

9. Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36% (fotocopia dell'intera pratica comprensiva di fatture e bonifici)

10. Contratto di affitto (cd. Contratti convenzionali legge 431/98) per poter usufruire della detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

11. Per gli iscritti allo S n a d i r : soltanto sei francobolli di " p o s t a prioritaria"

12. Per i non iscritti allo S n a d i r : Attestato di versamento di ☐. 21/00 effettuato a

mezzo bollettino postale sul c.c.p. n. 11291978 intestato a SNADIR - Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA- o a mezzo assegno bancario non trasferibile. Tale importo comprenderà anche il calcolo dell'ICI (acconto entro giugno 2005 e il saldo entro il 20 dicembre 2005) nonché di tutte le spese di spedizione del modello 730 e dei bollettini di versamento dell'ICI.

Pertanto, lo SNADIR, non appena ricevuta la prescritta documentazione, provvederà a compilare e trasmettere al contribuente il modello 730 per la necessaria sottoscrizione, avendo cura di ritrasmettercelo con "Posta Prioritaria" entro il 10/06/2005. Inoltre si informa che si effettuano le elaborazioni delle dichiarazioni ISEE e modelli RED-INPS.



Redazione

S C R U T I N I F I N A L I

Avviso per non essere discriminati

Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio finale si ricordi che, qualora vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza. E' utile ricordare che:

- 1) la valutazione dell'IRC va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).
- 2) La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini che si sono avvalsi dell'IRC invalida gli scrutini (artt.1-3-31-40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001).
- 3) L'esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d'istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini.



Bisogna formulare giudizi analitici che esprimano "la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al

comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini" (comma 3, art.40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall'O.M. n.56/2002).

Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale.

« L'alunno/a ha seguito le attività didattiche (inserire tutto il giudizio analitico positivo o negativo). Questo giudizio motivato, messo a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è da ritenersi valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di licenza media / qualifica / stato), come previsto dall'art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall'art.31 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar - Sicilia sez. Catania, dall'ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR - Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR - Toscana, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90/2001 e dall'O.M. 56/2002».

Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d'istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: « Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe del(data), ore....., DICHIARO che per palese violazione delle norme succitate l'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla.Dichiaro, inoltre, che impugnerò giurisdizionalmente il presente atto del consiglio di classe per vizio di legittimità nelle sedi competenti».

In quest'ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarci tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

Redazione

Qualora gli Idr venissero esclusi dalla attribuzione del credito scolastico, devono chiedere l'allegazione a verbale della dichiarazione di illegittimità-nullità delle operazioni di scrutinio finale, chiedere copia dei verbali, mettersi in contatto con la segretaria nazionale dello Snadir al fini di impugnare le predette operazioni davanti alla competente autorità giudiziaria

DICHIARAZIONE DA INSERIRE A VERBALE

Premesso che, a mente del punto 4.1 lett.a della "intesa" fra Ministero della P.I. e Conferenza Episcopale italiana resa esecutiva a tutti gli effetti di legge nell'ordinamento statale italiano giusta DPR 16/12/1985 n.751 successivamente integrato con DPR 23/06/1990 n.202, all'insegnamento della religione cattolica è assegnata "dignità pari a quella di tutte le altre discipline" e che in relazione a tale presupposto di principio, con riguardo agli alunni che abbiano liberamente scelto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, i docenti incaricati dell'impartimento di quest'ultimo, secondo quanto previsto dal punto 2.7 della citata intesa, "fanno parte della componente docente degli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti" e "partecipano alle valutazioni periodiche e finali", con voto che può anche essere determinante.

Premesso che, ai sensi dell'art.11 del Regolamento di esecuzione emanato con DPR 23/07/1998 n.323, è assegnato al Consiglio di classe il compito di attribuire ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio denominato "credito scolastico" - da determinarsi con riguardo al profitto nonché all'assiduità della frequenza scolastica, all'interesse ed all'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed ad eventuale credito formativo - che va sommato a quello delle prove scritte e del colloquio ai fini dell'assegnazione del voto dell'esame di stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore.

Premesso che l'art.3, commi 2 e 3 dell'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, confermato dall'O.M. 126/00, stabiliscono che: "I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento" (comma 2) e che "l'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto".

Constatato che in data 15/9/2000 il Tar Lazio, terza sezione bis, ha dichiarato la legittimità della partecipazione dell'Irc all'attribuzione del credito scolastico.

Ritenuto, conseguentemente a dette premesse, che al docente di religione cattolica, quale componente a tutti gli effetti del Consiglio di classe con compiti assolutamente corrispondenti a quelli dei docenti delle altre discipline, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, va riconosciuto, per gli alunni che abbiano scelto di avvalersi del relativo insegnamento, il diritto-dovere di partecipare al pari degli altri insegnanti all'attribuzione del cennato punteggio denominato credito scolastico.

Ciò premesso e ritenuto il/la sottoscritto/a prof. docente di religione cattolica, considerato che in questa sede gli è stato inibito di partecipare alle valutazioni e votazioni per l'attribuzione del credito scolastico, eccepisce, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, la illegittimità-nullità per tale parte e profilo delle presenti operazioni di scrutinio finale e si riserva di impugnare le stesse davanti alla competente autorità giudiziaria.

CREDITI - DCC - ADOZIONI

I crediti

I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell'anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.

I crediti formativi scaturiscono da esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale ..." (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame.

Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286), invece, consiste in un punteggio (massimo di 20 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l'intera scala decimale di valutazione (O.M. n. 128 del 14 maggio 1999), ed entra a far parte del voto finale complessivo d'esame.

Con specifico riferimento al credito scolastico, l'I.r.c. si colloca in modo particolare per due motivi (art. 3 n.1 O.M. n.128/1999): il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non da un voto numerico, con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione dell'art. 3 nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall'insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2.

Dalla lettura dell'art.3 punto n. 2 si deduce la volontà dell'Amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l'I.r.c.: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.

Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell'insegnante di religione "ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza." (vedi la sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 20 dicembre 1999, pubblicata in Professione I.r. n. 1 genn.-febb. 2000).

Riepilogando:

- tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.

- anche l'I.r.c. (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.

Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso art. 3. L'I.r.c. concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l'I.r.c.) dà come risultato 6 e colloca l'alunno in una banda di oscillazione (per l'ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).

Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito di 4 o 5 all'interno della banda di oscillazione?

Sono:

- a - giudizio formulato dal docente di religione.
- b - assiduità della frequenza scolastica.
- c - interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l'I.r.c.).
- d - partecipazione alle attività complementari ed integrative.
- e - eventuali crediti formativi documentati.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6).

Da questo quadro emerge lo spazio dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito dell'attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all'ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.

Il Documento del Consiglio di classe

Alla commissione degli esami di Stato dev'essere consegnato, entro il 15 maggio, il documento elaborato dal Consiglio di classe relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.

Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l'obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all'azione educativa e didattica realizzata durante l'anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all'esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; O.M. n.21 del 9 febbraio 2004; OM n.32 del 21 febbraio 2005).

Adozioni libri di testo

Come ogni anno nel mese di maggio (entro la seconda decade per la scuola secondaria superiore, la terza decade per la scuola elementare e media) i collegi docenti sono chiamati a deliberare sulla scelta dei libri di testo.

La circolare prot. 5036 del 13 marzo 2003 richiama i criteri e le modalità operative che presiedono a tale adempimento nella scuola secondaria. "L'adozione dei libri di testo rappresenta espressione dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, coerentemente con il Piano dell'Offerta Formativa". Ricordando subito dopo che la scelta del libro di testo attiene "ai compiti attribuiti al collegio dei docenti" la circolare esorta i docenti ad effettuare "una puntuale verifica dei testi in uso ed un attento esame delle novità editoriali intervenute".

Il decreto ministeriale del 13 febbraio 2002 fissa il tetto massimo complessivo di spesa per i libri di testo per il primo anno della scuola media e della scuola superiore. Tale tetto può essere sforato nel limite del 10%. In ogni caso il testo di religione va adottato e non semplicemente consigliato. La C.M. n.38 del 31 marzo 2004, prot.6934, in attesa del perfezionamento dei decreti con i quali saranno recepiti i nuovi obiettivi specifici di apprendimento per la scuola dell'infanzia e primaria di religione cattolica, conferma l'adozione degli attuali testi di religione in uso.

Redazione

TABELLA CREDITO SCOLASTICO

Tabella A - (prevista dall'art.15, comma 3) - Credito Scolastico

Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico		
	I Anno	II Anno	III Anno
M=6	2 - 3	2 - 3	4 - 5
$6 < M \leq 7$	3 - 4	3 - 4	5 - 6
$7 < M \leq 8$	4 - 5	4 - 5	6 - 7
$8 < M \leq 10$	5 - 6	5 - 6	7 - 8

Nota - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico 1998/99 e 1999/2000. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti dell'anno in corso e l'andamento dei due precedenti anni di corso, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito nel medesimo anno il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Limitatamente all'ultimo anno del corso di studi, anche al candidato che ha conseguito nello scrutinio finale una media M dei voti tale che $5 \leq M < 6$, è attribuito un credito scolastico compreso nella banda di oscillazione 1 - 3. Al candidato che ha conseguito nel medesimo anno una media M < 5 non è attribuito per tale anno alcun credito scolastico. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M=6,5).

Parametri per attribuire il credito scolastico

Le seguenti tabelle sono puramente orientative

CREDITO SCOLASTICO 3^a/4^a CLASSE ANNO SCOLASTICO 2004/2005

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti a.s. 2004/2005	M=6	2 - 3	
	6 < M ≤ 7	3 - 4	
	7 < M ≤ 8	4 - 5	
	8 < M ≤ 10	5 - 6	

Assiduità della frequenza	Assidua	0,20	
	Adeguata	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguata	0,20	
	Inadeguata	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto (art.3, commi 2 e 3 dell'O.M. n.128 del 14 maggio 1999)	Ottimo	0,30	
	Distinto	0,25	
	Buono	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

Totale credito scolastico	
---------------------------	--

Note

L'alunno/a _____ è stato/a valutato/a in sede di scrutinio finale e, pertanto, è ammesso/a alla 4^a/5^a classe

Credito punti _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe _____ Il Dirigente Scolastico _____

CREDITO SCOLASTICO 5^a CLASSE ANNO SCOLASTICO 2004/2005

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti a.s. 2004/2005	5 ≤ M < 6	1 - 3 (*)	
	M=6	4 - 5	
	6 < M ≤ 7	5 - 6	
	7 < M ≤ 8	6 - 7	
	8 < M ≤ 10	7 - 8	

Assiduità della frequenza	Assidua	0,20	
	Adeguata	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguata	0,20	
	Inadeguata	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto (art.3, commi 2 e 3 dell'O.M. n.128 del 14 maggio 1999)	Ottimo	0,30	
	Distinto	0,25	
	Buono	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

Totale credito scolastico	
---------------------------	--

Note

L'alunno/a _____ è stato/a valutato/a in sede di scrutinio finale e, pertanto, è ammesso/a all'esame di Stato

Credito punti _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe _____ Il Dirigente Scolastico _____

(*) Il credito scolastico è max 2 punti. Pertanto il punteggio dei vari indicatori può essere raddoppiato.

UNA SCELTA DIFFICILE... Considerazioni in merito al fondo Espero

Per coloro che prevedono di andare in pensione nei prossimi anni è utile, in via generale, una considerazione in merito alla recente proposta del fondo pensione integrativo denominato Espero. Le modalità di adesione a questo fondo e gli elementi utili a valutarne la convenienza dovrebbero essere resi noti dal MIUR e dai sindacati che ne hanno promosso la costituzione; ad oggi però risultano veramente pochi i dati comparativi offerti ai lavoratori. Tuttavia, con i pochi dati disponibili e in via del tutto orientativa, a nostro giudizio l'adesione al fondo è tanto più consigliabile quanto più si è giovani in termini di anni di servizio e, viceversa, diventa meno conveniente per chi è già in servizio da molti anni.

Per offrire uno spunto di riflessione personale sulla questione è opportuno tenere conto che attualmente tutti i docenti sono collocati o nel sistema TFS (trattamento di fine servizio), spettante a tutti coloro che sono stati assunti entro il 31 dicembre 2000 oppure nel sistema TFR (trattamento di fine rapporto), spettante a tutti coloro che sono stati assunti a partire dal 1 gen.2001 e a coloro che, pur assunti precedentemente, ne hanno fatto richiesta (1).

Per coloro che sono in regime TFS, trattamento di fine servizio, (è possibile verificare leggendo l'ultimo rigo in basso del proprio cedolino paga) l'adesione ai fondi pensionistici integrativi deve essere valutata con attenzione in quanto, come si legge nella norma specifica, all'Allegato 3, "(...) la sottoscrizione della domanda di adesione ad un Fondo di previdenza complementare produce, per un dipendente pubblico, effetti diretti sul regime del fine servizio di appartenenza (passaggio dal TFS al TFR per gli assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001) e sulla misura del TFR finale da erogare al

lavoratore". (cfr. C.M. n. 58 del 21 luglio 2004 -Prot.4663/MR - Fondo scuola Espero).

Tuttavia la bozza dei decreti attuativi sulla nuova previdenza, presentata alle parti sociali, contiene alcune novità rilevanti e chiarisce alcuni punti fino ad ora indeterminati. Dal punto di vista fiscale, tutti i lavoratori che sottoscriveranno fondi pensione e polizze previdenziali potranno dedurre dal reddito imponibile fino a 5.164,23 euro anche se il loro reddito è inferiore a 43.000 euro, mentre le prestazioni pensionistiche verranno tassate al 15% con una riduzione del 2% annuo dopo il quindicesimo anno di adesione al fondo. Per il Tfr dei lavoratori che non esprimeranno la loro decisione entro i sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti attuativi è previsto il conferimento automatico nelle forme di previdenza complementare. Nelle prossime settimane (quando ci saranno nuovi incontri tra parti sociali e governo) andremo a valutare gli ulteriori sviluppi in merito.

È opportuno infine rilevare che sulla questione relativa alla scelta della destinazione del TFR o TFS l'Inpdap Direzione Generale, con nota del 9/8/2004 n° 759, ha chiesto a tutte le amministrazioni di informare i propri dipendenti in ordine all'inopportunità, al momento, di inviare lettere o dichiarazioni tendenti a manifestare la propria volontà in ordine all'utilizzo del TFR./TFS e di aspettare i decreti attuativi della legge di riforma.

Antonino Abbate

(1) Circa le modalità di calcolo del TFS e del TFR vedi AA.VV., Norme per la scuola, Ed. Adierre, pag.75 ss.

Benefici della 104 per i familiari (LEGGE N. 104/92 ART. 33)

Nel presente contributo cercheremo di riportare i benefici per i familiari di persone con disabilità. Ripetiamo che non è nostra intenzione essere esaustivi, ma è nostro scopo iniziare a parlarne affinché si prenda maggiormente coscienza e conoscenza. Non andremo ad esaminare i tanti casi dove è possibile usufruire di benefici da parte dei familiari di persone con disabilità, ma cercheremo di riportare quelli più comuni.

L'articolo 33 della Legge 104/1992, prevede la concessione dei permessi lavorativi a favore dei lavoratori che assistono un familiare con handicap. Ultimamente la Legge 53/2000, agli artt. 19 e 20, ha introdotto modificazioni di rilievo alla disciplina posta all'art. 33 della legge 104/92. È opportuno sottolineare che la **condizione principale** per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di **handicap con connotazione di gravità** (art. 3 comma 3 legge 104/92). Non basta, quindi, la certificazione di handicap (art. 3 comma 1 legge 104/92), ma è necessario che la commissione medica abbia accertato la connotazione gravità. Riconoscimento che, si badi, non sempre è direttamente collegato al grado d'invalidità riconosciuto: Infatti la legge 104/92 art. 4 comma 1 stabilisce che a decretare lo stato di gravità sia la commissione prevista dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (commissione deputata al riconoscimento dell'invalidità civile), integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia di cui il disabile è portatore. La commissione medica deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla domanda (Legge n. 423/93 art. 3-bis.).

La Legge 289/2002 all'art. 94 comma 3 ha disposto che per i soggetti affetti da Sindrome di Down la situazione di gravità può essere certificata anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del "cariotipo". Inoltre i soggetti con questo handicap sono esenti da successive visite e controlli (Circolare INPS 128/2003).

Il riconoscimento produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata espressamente una validità decorrente dalla data della domanda. In seguito è sufficiente presentare annualmente una dichiarazione di responsabilità, in cui è indicato che da parte della ASL di appartenenza non si è proceduto a rettifiche o non è stato revocato o modificato il giudizio sulla gravità dell'handicap (Circolare INPS n. 80, 24/3/95).

Altra condizione è che il diversamente

abile **non sia ricoverato a tempo pieno** presso **istituti specializzati** (legge 104/92 art. 33 comma 1).

L'INPS ha emesso un parere in data 28.01.2003 con il quale precisa, che con ricovero a tempo pieno si intende un ricovero in una struttura adibita all'accoglimento degli handicappati, in cui il disabile trascorre tutta la giornata o gran parte di essa. Il rientro a casa del disabile, se pure alle ore serali, non esclude il concetto di ricovero a tempo pieno. Inoltre è stato precisato che il ricovero presso una qualunque struttura ospedaliera (anche se non legato, direttamente o indirettamente all'handicap) è da intendersi effettuato presso "istituti specializzati".

In generale, dunque, hanno diritto ai permessi lavorativi, con diverse modalità, criteri e condizioni: la madre lavoratrice, o - in alternativa - il lavoratore padre **entro i primi tre anni di vita** del bambino; la madre lavoratrice, o - in alternativa - il lavoratore padre dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile; i parenti o gli affini che assistono la persona disabile ed il lavoratore disabile. I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari in quest'ultimo caso solo nell'ipotesi di disabili minorenni.

I permessi lavorativi Legge 104/92 art. 33: i genitori

Entro i **primi tre anni** di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione ASL prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre o in alternativa il padre lavoratore, hanno diritto:

a. Prolungamento (in quanto ha già usufruito dei 6 mesi di congedo parentale) fino ai tre anni di età dell'astensione facoltativa per maternità/paternità con diritto per tutto il periodo alla indennità pari al 30% della retribuzione (dal nono o dal decimo mese in poi a seconda che i mesi di astensione obbligatoria siano stati 3 o 4 dopo la nascita del bambino); Il prolungamento dell'assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell'anzianità di servizio.

b. Permessi retribuiti fino a tre anni di età di vita del bambino rapportati all'orario di lavoro (Legge 104/92, art. 33 cc. 1 e 2): 2 ore di permesso al giorno per orari pari o superiori a 6 ore di lavoro, 1 ora al di sotto delle 6 ore di lavoro.

I due benefici sono fra loro alternativi.

Le **due ore di permesso** giornaliero **sono retribuite** e sono computate ai fini dell'anzianità di servizio, ma sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. In caso di prestazione di lavoro fino alle sei ore

giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso.

Dopo il **compimento del terzo anno di vita** del figlio con handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, hanno diritto, non più alle due ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensile. Detti permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese (decreto legislativo 26.3.2001, n. 151 art. 42). I tre giorni, però, non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi e non sono assoggettabili alla disciplina del recupero. Possono essere presi, invece, da entrambi i genitori alternativamente: la circolare INPS n. 133/2000 specifica che l'alternatività si riferisce al numero complessivo di giorni mensili (che restano tre) ma possono essere fruiti nell'ambito dello stesso mese da entrambi i genitori (per es. 2 giorni il padre e un giorno la madre; e il giorno preso dalla madre può essere coincidente con uno dei due giorni preso dal padre).

La concessione dei permessi spetta solo nel caso in cui il disabile **non sia ricoverato a tempo pieno in istituto o in altro centro**.

È importante sottolineare, che le norme degli ultimi anni hanno precisato: i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo (art. 20 Legge 53/00).

Dopo il **compimento della maggiore età**, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai tre giorni, questi **permessi lavorativi sono retribuiti** (Legge 423, 27/10/93) e **coperti da contributi figurativi** (art. 19, comma 1, punto a, Legge 53/00).

Non è richiesta la convivenza (requisito già escluso dalla circolare INPS 80/1995) tra genitori e figli **maggiorenni** con handicap purché si assicuri un'assistenza **continua ed esclusiva** (art. 42 comma 3 del Testo unico).

Continuità dell'assistenza (circolare INPS 133/2000; art. 20 Legge 53/2000; Decreto Legislativo 26/3/2001 n. 151 art. 42)

Consiste nell'effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue **necessità quotidiane**, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.

La continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso

Benefici della 104 per i familiari (LEGGE N. 104/92 ART. 33)

spaziale, ma anche temporale. La Circolare 128/2003 ha individuato in circa un'ora di percorrenza il tempo massimo di lontananza che può individuare un'assistenza quotidiana "continua". In casi superiori occorrerà la rigorosa prova dall'interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell'effettiva assistenza che si può fornire in casi di tale lontananza (circolare 128/2003).

Esclusività dell'assistenza (circolare INPS 133/2000; Decreto Legislativo 26/3/2001 n. 151 art. 42)

Va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato **non convivente** con il lavoratore richiedente, risulta convivere a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti... soggetti non lavoratori in grado di assisterlo. L'interessato, qualora non si tratti di coniuge o genitore, dovrà inoltre, certificare mediante dichiarazione personale sotto propria responsabilità, redatta ai sensi della legge n. 15/68, che non vi siano nell'ordine altri conviventi, parenti o affini dello stesso grado nelle condizioni di prestare assistenza continuativa alla persona handicappata o di essere, pertanto, l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro nel nucleo familiare in questione si avvalga, o si sia avvalso in passato della precedente relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto handicappato: pertanto il richiedente... dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti del nucleo familiare, redatta ai sensi della legge 15/68. **Importante:** tutti i riposi e i permessi previsti dalla legge 104 possono essere cumulati con il congedo per malattia del figlio e con il congedo parentale ordinario (testo unico art. 42 comma 4).

Rispetto alla questione della **frazionabilità** dei tre giorni di permesso, le indicazioni sono diverse a seconda dell'ente previdenziale di riferimento:

L'INPS consente di frazionare i tre giorni di permesso al massimo in mezze giornate (Circolare INPS 211/1996);

L'INPDAP, l'istituto che assicura gran parte dei dipendenti pubblici, al contrario, ammette anche il frazionamento in ore per un massimo di 18 ore mensili (Circolare INPDAP 34/2000).

Lavoro notturno (Art. 53, Decreto Legislativo n. 151/2001, che riprende il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b), della legge 9 dicembre 1977 n. 903).

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/92.

Inoltre, è vietato adibire al lavoro notturno tutte le lavoratrici dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o in alternativa il lavoratore padre convivente e ancora, la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai 12 anni.

Lavoratore con handicap che assiste familiare anch'esso handicappato.

La Circolare INPS 211/1996 aveva previsto che il lavoratore handicappato potesse fruire, nello stesso mese, sia dei giorni di permesso per se stesso che dei giorni di permesso per assistere un familiare convivente, anch'esso handicappato, qualora la natura dell'handicap di questo familiare avesse comportato la necessità di beneficiare di altri giorni, in aggiunta a quelli richiesti per se stesso. A modifica di quanto sopra, secondo le accennate indicazioni ministeriali, si precisa che **il lavoratore handicappato può fruire dei giorni di permesso solo per se stesso e non anche di ulteriori giorni per assistere un altro familiare handicappato** (Circolare 37/1999 ribadita dalla Circolare 128/2003).

Francesco Pisano

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

📖 LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n°104, ARTICOLO 33

Definisce il concetto di persona handicappata grave e stabilisce che la situazione di gravità deve essere accertata dall'ASL che rilascia certificazione.

📖 LEGGE 8 MARZO 2000, n°53

Ha ampliato la sfera dei benefici previsti dall'articolo 33 legge 104/92

📖 LEGGE 15 OTTOBRE 1990, N. 295

Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti"

📖 LEGGE 289/2002

📖 LEGGE 9 DICEMBRE 1977 N. 903

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

📖 TESTO UNICO 26.03.2001, n°151

Ha sistematizzato e armonizzato l'intera normativa sui riposi e i permessi per i genitori di figli con handicap grave.

📖 PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 1611/92

Natura retribuzione permessi

📖 PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 784/95

Cumulabilità dei permessi in caso di più disabili all'interno della famiglia

📖 PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO 65/96

Possibilità di estendere le agevolazioni al padre lavoratore dipendente quando la madre non sia lavoratrice dipendente

📖 CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 28/93

Fissa criteri generali per riconoscimento stato di gravità

📖 CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 43/94

Recepimento delle sentenze del Consiglio di Stato e della legge 423/93

📖 CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO 165/96

Fissa i criteri per l'ottenimento dei permessi da parte di lavoratore dipendente nel caso in cui l'altro genitore sia lavoratore non dipendente o non lavoratore

📖 CIRCOLARE INPS 80/95

Recepimento della sentenza del Consiglio di Stato 784/95

📖 CIRCOLARE INPS 37/99

Elenco casi di diritto ai permessi in presenza di genitore non lavoratore

📖 CIRCOLARE INPS 133/2000

Revisione della normativa sui permessi alla luce della legge 53/2000

📖 CIRCOLARE INPS 128/2003

Permessi ai sensi della legge 104/92 - Disposizioni varie

📖 CIRCOLARE INPS 211/1996

Legge n. 104/1992 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave.

📖 CIRCOLARE INPDAP 34/2000

Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000

📖 DELIBERAZIONE N° 32 DEL 7/3/2000 CONSIGLIO DIRETTIVO INPS

Ulteriore casistica di diritto ai permessi da parte del lavoratore anche in presenza di familiare non lavoratore.

ESPERO O NON ESPERO...CHE DILEMMA

continua da pag. 8

riunioni per propagandare il Fondo Espero, ai colleghi rimangono alcune domande che non sono di scarsa importanza.

- il Fondo Espero sarà un fondo chiuso, ovvero soltanto per il personale della scuola? Sarà un Fondo unico ovvero non ci saranno alternative? Se Espero fosse, come qualcuno dice un Fondo chiuso e unico, non si capisce perché non dovrebbe continuare ad essere gestito dal Tesoro, invece di offrire un piatto così ricco alla gestione, pur sempre aleatoria, dei grossi Sindacati.

Inoltre i colleghi, non capiscono perché dovrebbero venire a mancare quelle giuste forme alternative che potrebbero, con una giusta dose di concorrenza, offrire diverse soluzioni e più compatibili alle esigenze di ciascun aderente ad un Fondo pensione integrativo. Infatti qualcuno potrebbe scegliere forme più o meno rischiose, più o meno lunghe, ma questo sarebbe possibile soltanto in presenza di un'offerta diversificata.

Non hanno contribuito a fare chiarezza e a dare risposte ai dubbi e ai problemi i tanti rappresentanti sindacali che si sono improvvisati esperti venditori di contratti assicurativi.

Angela Loritto

**SOGLI E DESIDERI CONDIVISI
CAMBIANO IL MONDO**

**ADERISCI ALLO
S N A D I R**

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

Per particolari necessità potrete contattare la
Segreteria Nazionale - Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/762374 - Fax 0392/455328

Città	Responsabile	Indirizzo	CAP	Località	Tel./Fax./Cell.	E-mail
AGRIGENTO sede prov.le	Magro Giuseppe	Piazza Primavera, 15	92100	AGRIGENTO	0922/613048 338/2612199	snadir.ag@snadir.it
AVELLINO	Panza Antonio	Via Roma, 130	83036	MIRABELLA ECLANO (AV)	347/9469684	
BARI sede prov.le	D'Ambrosio Michele	Via Laterza, 95	70029	SANTERAMO (BA)	080/3023700- 329/4115222	snadir.ba@snadir.it
BENEVENTO	Muto Antonella	Via Degli Astronauti, 3	83038	MONTEMIETTO (AV)	333/2920688	
CAGLIARI sede prov.le	Cappai Maricilla	Via Segni, 139	09047	SELARGIUS (CA)	070/8474289-853086 340/0670940	snadir.ca@snadir.it
CALTANISSETTA	Petix Giovanni	Via Benintendi, 70	93100	CALTANISSETTA	388/9449427	
CASERTA	Albano Antonietta	Viale Manzoni, 28	81025	MARCIANISE (CE)	0823/823638 339/5031862	snadir.ce@snadir.it
CATANZARO	Maduri Antonino	C.so Vittorio Emanuele, 260	88060	SATRIANO (CZ)	393/3369353	snadir.cz@snadir.it
CAST/MARE DI STABIA	Ernesto Soccavo	C.so Garibaldi, 108	80053	CAST/MARE DI STABIA	340/0670921	soccavo.e@snadir.it
CATANIA	Zuccarello Katia	Via G. Marconi, 79	95045	MISTERBIANCO (CT)	347/3315323	snadir.ct@snadir.it
ENNA	D'Oro Claudio	Via Belviso, 17/C	94014	NICOSIA (EN)	328/8775955	snadir.en@snadir.it
FOGGIA sede prov.le	Fiore Matteo	Via Alberona, 6	71016	SAN SEVERO (FG)	0882/333201	snadir.fg@snadir.it
MESSINA sede prov.le	Fornica Mirella	Via Massimiliano Regis, 15	98057	MILAZZO (ME)	090/9240124	snadir.me@snadir.it
MILANO sede prov.le	Borsò Alberto	Via A. Antonelli, 4 (MM3 Corvetto)	20139	MILANO	02/56816546 02/56807469	snadir.mi@snadir.it
NAPOLI sede prov.le	Cacciapuoti Francesco	Viale Campi Flegrei, 18	80124	NAPOLI	081/5709494 340/0670924	snadir.na@snadir.it
NOLA sede zonale	Allocca Pina	Viale A. Labriola, 37/B-5	80030	CAMPOSANO (NA)	339/4180975	pinaalocca@inwind.it
NUORO	Boi Sergio	Via Vittorio Emanuele III°, 3	8040	ULASSAI (NU)	333/4502036	snadir.nu@snadir.it
PALERMO sede prov.le	Pace Giuseppe	Via Torino, 38	90133	PALERMO	091/6166222 349/5682582	snadir.pa@snadir.it
PISA sede prov.le	Fornai Sandra	Via V. Gioberti, 58/A	56100	PISA	050/970370 347/3457660	snadir.pi@snadir.it
RAGUSA sede nazionale	Scivoletto Marisa	Via Sacro Cuore, 87	97015	MODICA (RG)	0932/762374	snadir@snadir.it
SALERNO	Siniscalchi Nunzia	Via C. Pisacane, 73	84082	BRACIGLIANO (SA)	328/1003819	
TRAPANI	Di Giuseppe Vito	Via Bonsignore	91022	CASTELVETRANO (TP)	368/3089417	
TREVISIO	Lorenzon Lorenzo	Via Pasubio, 24	31030	CARBONERA (TV)	347/7955962	llorenzonz@libero.it
VARESE sede prov.le	Loritto Angela	Via San Cristoforo, 9	21047	SARONNO (VA)	02/9621582	

Vuoi costituire la segreteria dello SNADIR nella tua provincia? Telefona allo 0932/762374

I colleghi incaricati annuali possono iscriversi inviando per posta alla segreteria nazionale dello SNADIR (via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA) tre copie, debitamente compilate, della seguente delega.



Spett.le SNADIR - Segreteria Nazionale
Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)

Alla Direzione Provinciale del Tesoro
di _____

Al Sig. Direttore/Preside del _____

di _____

Il sottoscritt _____ nat. a _____ il _____ abitante a _____
c.a.p. _____ in via _____ n. _____
tel. _____/_____ Diocesi da cui dipende _____ Partita di spesa fissa
n. _____ insegnante presso _____ via _____
di _____ iscritt. allo SNADIR - Sindacato

Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione autorizza l'ufficio che lo amministra a trattenere mensilmente a decorrere dal _____ lo 0,50% sulla retribuzione. Il versamento sarà effettuato sul c.c.p. n.11291978 intestato a:

SNADIR - Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)

L'iscrizione al Sindacato e la delega di riscossione dei contributi si intendono tacitamente rinnovate per l'anno successivo, ove non vengano revocate dal sottoscritto entro la data del 31 ottobre di ciascun anno mediante comunicazione scritta alla sede Nazionale dello SNADIR e all'ufficio pagatore.


Il sottoscritt _____ chiede infine che gli importi mensilmente trattenuti siano versati, entro 5 giorni dal mese successivo cui si riferiscono allo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione cui è iscritto.

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali (ai sensi del D.L.vo 196/2003), consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Consento altresì che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

(luogo e data)

(Firma leggibile per esteso)

Crescita dello SNADIR



GARANZIA DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell'ambito della banca dati elettronica dello SNADIR e nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato, salvo divieto espresso per iscritto degli interessati, per le proprie attività istituzionali ivi comprese la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonché per eseguire obblighi di legge. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà chiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione scrivendo a Snadir - Responsabile trattamento banca dati - via Sacro Cuore, 87 - 97105 MODICA(RG).

PROFESSIONE I.R.

Periodico di attualità, cultura, informazione dello
SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo
Degli Insegnanti di Religione
Iscr. Tribunale di Modica n.2/95
Direttore: Orazio Ruscica

Direttore Responsabile: Rosario Cannizzaro
Redazione: Rosario Cannizzaro, Orazio Ruscica, Marisa Scivoletto.
Hanno collaborato: A. Abbate, A. Borsò, D. Buccheri, F. Cacciapuoti, S. Fornai, F. Pisano, E. Soccavo.

Redazione - Amministrazione - Segreteria:
via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)
Tel. 0932.76.23.74 - Fax 0932.45.53.28

Stampa: Coop. C.D.B. - Ragusa
Questo numero ha avuto una tiratura di 8.000 copie
Consegnato in tipografia il 5 aprile 2005

Questo periodico è
associato alla



Unione Stampa
Periodica Italiana

SNADIR - INFO

Tel. 0932/76.23.74 (2 linee r.a.)
Fax 0932/45.53.28

L'ufficio di Segreteria Nazionale dello
SNADIR è a vostra disposizione dal Lun-
edì al Venerdì dalle ore 16,30 alle ore
19,00.

La segreteria telefonica e il fax sono in
funzione 24 ore su 24. Si riceve su
appuntamento nei giorni di Mercoledì e
Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Per comunicazioni urgenti telefonare
ai seguenti numeri 340/0670900;
340/0670921; 340/0670924; 340/0670940;
349/5682582; 347/3408729; 347/3457660.